



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

Il Giudice

dott. ssa Milena Cortigiano

alla pubblica udienza del 07/05/2019 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 5914/2015 del ruolo generale, cui sono state riunite quelle iscritte ai nn. 6657/2015, 7598/2015 e 7599/2015 r.g., pendente

T R A

VELIU Naim, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall' avv. Giuseppe Di Monaco e dall'avv. Francesco Di Monaco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori

ricorrente

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvana Mariotti e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso il predetto avvocato in Caserta loc. San Benedetto alla via Arena

resistente

Motivi della decisione

Con un primo ricorso depositato in data 25.06.2015, introduttivo del procedimento iscritto al n. 5914/2015, il ricorrente, qualificatosi bracciante agricolo, deduceva, tra l'altro:

che l'Inps di Caserta con provvedimento Prest./Agr/22 dell'11.12.2013 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61194453612-6 in data 07.01.2014 aveva respinto la domanda di disoccupazione agricola n.600337422220 relativa all'anno 2005 presentata il 28.03.2006 e riesaminata il 09.12.2013 per il seguente motivo: non risulta iscritto negli elenchi agricoli;

che con provvedimento Prest./ Agr./22 dell'11.12.2013 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61194453613-7 in data 7.01.2014 lo stesso Istituto aveva respinto la domanda di disoccupazione agricola n.9000447106943 relativa all'anno 2008 presentata il 29.03.2009 e riesaminata il 9.12.2013 per il seguente motivo: non risulta iscritto negli elenchi agricoli;

che il ricorrente avere proposto telematicamente due rituali ricorsi amministrativi per l'annullamento dei predetti provvedimenti amministrativi, il primo ricorso recante ricevuta n.513572 del 27.03.2014 Prot. INPS 200.27032014.0088702, il secondo recante ricevuta n. 513007 del 27.03.2014 – Prot. INPS n. 2000.2732014.0088707, entrambi rimasti senza esito;

che il ricorrente, cittadino albanese arrivato in Italia negli anni '90, per mantenere se stesso e la sua famiglia aveva sempre continuamente svolto attività prevalentemente agricola alle dipendenze di diverse ditte negli anni unitamente alla moglie, con l'osservanza della norma previdenziale per il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e la denuncia di reddito (CUD) ai fini fiscali;

che per gli anni 2005 e 2008 il ricorrente aveva lavorato, tra l'altro, alle dipendenze delle Ditte di Merenda Giacomo, con sede in Francolise- Sant' Andrea del Pizzone e Lanna Antonio con sede nello stesso comune;

che il ricorrente titolare di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale, quale lavoratore con mansioni prevalenti di bracciante agricolo, aveva diritto all'indennità di legge da disoccupazione agricola involontaria come indicata e richiesta nella domanda relativa all'anno 2005 e nella successiva domanda relativa all'anno 2008, entrambe respinte.

Quantificata l'indennità da disoccupazione agricola rivendicata, chiedeva al giudice adito di *“riconoscere per quanto sopra dedotto il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola involontaria relativa agli anni 2005 e 2008 maggiorata dall'indennità di legge per n. 4 figli conviventi ed a carico come sopra specificata e quantificata in € 15.100,00 oltre accessori di legge come richiesto dall'art. 152 disp.att.c.p.c.”* e *“condannare conseguentemente l'INPS al pagamento della somma di € 15.100,00 oltre accessori di legge”*, con vittoria di spese.

Con altro ricorso, depositato in data 13.07.2015, introduttivo del procedimento iscritto al n. 6657/2015 r.g., il medesimo ricorrente esponeva:

che l'Inps di Caserta con provvedimento RC1 del 17.12.2013 pervenuto al ricorrente con Racc. A.r. n. 61195241232-6 in data 14.01.2015 aveva richiesto il rimborso della somma di € 1.094,40 pagata in più nel periodo dall' 1.01.2005 al 31.12.2005 sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.151 con invito a restituire quanto indebitamente percepito per il seguente motivo: riliquidata ds/ agr. 2005 per cancellazione dagli elenchi OTI a seguito di verbale di accertamento n. 20 00 0002192340 del 18.11.2011;

che con provvedimento RC1 del 17.12.2013 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61195241233-7 in data 14.01.2014 lo stesso Istituto aveva comunicato che per il periodo dall'1.01.2008 al 31.12.2008 aveva pagato in più € 6.692,76 sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.151 con richiesta di rimborso per il seguente motivo: riliquidata ds/ agr. 2008 per cancellazione dagli elenchi OTI a seguito di verbale di accertamento n. 20 00 0002192340 del 18.11.2011;

che il ricorrente aveva proposto telematicamente all'INPS di Caserta due rituali ricorsi amministrativi per l'annullamento dei predetti provvedimenti amministrativi, il primo recante ricevuta n.525541 del 14.04.2014 Prot. INPS 2000.14/04/2014.0108393, il secondo recante ricevuta n. 525564 del 14.04.2014 – Prot. INPS n. 2000.14/04/2014.0108396, rimasti senza esito;

che il ricorrente per mantenere se stesso e la sua famiglia aveva sempre continuamente svolto attività prevalentemente agricola alle dipendenze di diverse ditte negli anni unitamente alla moglie, con l'osservanza della norma previdenziale per il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e la denuncia di reddito (CUD) ai fini fiscali;

che, in particolare, il ricorrente aveva svolto lavoro subordinato agricolo nei bienni 2004-2005 e 2007-2008 alle dipendenze delle Ditte di Merenda Giacomo e Lanna Antonio entrambe con sede in Francolise, Sant'Andrea del Pizzone , per la coltivazione dei fondi agricoli detenuti dalle predette ditte nel Comune della loro sede e Comuni vicini.

Tanto esposto, chiedeva al giudice adito di *“rigettare la complessiva richiesta di rimborso di € 7.787,16”* e *“condannare alle spese di lite l'INPS con distrazione ed attribuzione all'Avv. Francesco di Monaco, antistatario”*.

Con un altro ricorso depositato in data 30.07.2015, introduttivo del procedimento iscritto al n. 7598/2015 r.g., VELIU Naim, deduceva:

che l'Inps di Caserta con provvedimento Prest./Agr/22 dell'31.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196315864-1 in data 11.12.2014 aveva respinto la domanda di disoccupazione agricola n.2003001311762 relativa all'anno 2003 presentata il 30.03.2004 e riesaminata il 29.01.2014 per il seguente motivo: non risulta iscritto negli elenchi agricoli;

che con provvedimento Prest./ Agr./22 dell'31.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196315865-2 in data 11.12.2014 lo stesso Istituto aveva respinto la domanda di disoccupazione agricola n.3070300310926 relativa all'anno 2004 presentata il 18.03.2005 e riesaminata il 29.01.2014 per il seguente motivo: non risulta iscritto negli elenchi agricoli;

che l'Inps di Caserta con provvedimento Prest./Agr/22 dell'31.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196315866-3 in data 14.12.2014 aveva respinto la domanda di disoccupazione agricola n.7000374100870 relativa all'anno 2006 presentata il 29.03.2007 e riesaminata il 29.01.2014 per il seguente motivo: non risulta iscritto negli elenchi agricoli;

che l'Inps di Caserta con provvedimento Prest./Agr/22 dell'31.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196315867-4 in data 11.02.2014 aveva respinto la domanda di disoccupazione agricola n.8000410324743 relativa all'anno 2007 presentata il 25.03.2008 e riesaminata il 29.01.2014 per il seguente motivo: ha svolto in prevalenza lavoro dipendente non agricolo;

che l'Inps di Caserta con provvedimento Prest./Agr/22 dell'31.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196315868-5 in data 11.02.2014 aveva respinto la domanda di disoccupazione agricola n.2000482300541 relativa all'anno 2009 presentata il 15.03.2010 e riesaminata il 29.01.2014 per il seguente motivo: non risulta iscritto negli elenchi agricoli;

che l'Inps di Caserta con provvedimento Prest./Agr/22 dell'31.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196315869-6 in data 11.02.2014 aveva respinto la domanda di disoccupazione agricola n.2011519400374 relativa all'anno 2010 presentata il 21.03.2011 e riesaminata il 29.01.2014 per il seguente motivo: non risulta iscritto negli elenchi agricoli;

che il ricorrente aveva proposto telematicamente sei rituali ricorsi amministrativi per l'annullamento dei predetti provvedimenti amministrativi con specifici motivi, il primo recante ricevuta n.537330 del 02.05.2014 Ptot. INPS 2000.02/05/2014.0122542, il secondo recante ricevuta n. 537347 del 02.05.2014 – Prot. INPS n. 2000.02/05/2014.0122543, il terzo recante ricevuta n. 537366 del 02.05.2014 Prot. INPS 2000.02/05/2014.0122544, il quarto recante ricevuta n. 541890 del 09.05.2014 Prot. INPS 2000.09/05/2014.0128353, il quinto recante ricevuta n. 537939 del 05.05.2014 Ptor. INPS 2000.05/05/2014.0123346 ed il sesto recante ricevuta n. 541397 del 09.05.2014 Prot. INPS 2000.09/05/2014.0127956, rimasti senza esito;

che il ricorrente per mantenere se stesso e la sua famiglia aveva sempre continuamente svolto attività prevalentemente agricola alle dipendenze di diverse ditte negli anni unitamente alla moglie, con l'osservanza della norma previdenziale per il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e la denuncia di reddito (CUD) ai fini fiscali;

che per i bienni 2002-2003,2003-2004,2005-2006,2006-2007,2008-2009 e nell'anno 2010 il ricorrente aveva lavorato, tra l'altro alle dipendenze delle Ditte di Merenda Giacomo, con sede in Francolise- Sant'Andrea del Pizzone, e Lanna Antonio con sede nello stesso comune come da DMAG riprodotti interamente per gli anni 2009 e 2010 e parzialmente per gli anni 2004,2006 e 2007.

Rivendicato il diritto all'indennità di legge da disoccupazione agricola involontaria come indicata e richiesta nelle domande relative agli anni 2003,2004,2006,2007,2009 e 2010, chiedeva al giudice adito di *“riconoscere per quanto sopra dedotto il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola involontaria relativa agli anni sopra indicati quantificata in € 13.320,00 maggiorata dall'indennità di legge per n. 4 figli conviventi ed a carico oltre accessori di legge come richiesto dall'art. 152 disp. att.c.p.c.”* e *“condannare conseguentemente l'INPS al pagamento della somma di € 13.320,00 maggiorata dalla indennità di legge per n.4 figli conviventi ed a carico oltre accessori di legge”*.

Con un ulteriore ricorso depositato in data 30.07.2015, introduttivo del procedimento iscritto al n. 7599/2015 r.g., VELIU Naim, deduceva:

che l'Inps di Caserta con provvedimento RC1 del 29.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.r. n. 61196387605-9 in data 13.02.2014 aveva richiesto il rimborso della somma di € 7.476,12 pagata in più nel periodo dall' 1.01.2003 al 31.12.2003 sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.151 con invito a restituire quanto indebitamente percepito per i seguenti motivi: sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;

che, inoltre, l'INPS con Racc.A.r. N.61346664816-4 del 02.12.2014 pervenuta al ricorrente in data 16.12.2014 aveva formulato la stessa richiesta di rimborso;

che con provvedimento RC1 del 29.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196387606-0 in data 13.02.2014 lo stesso Istituto aveva comunicato che per il periodo dall'1.01.2004 al 31.12.2004 aveva pagato in più € 5.112,53 sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.151 con richiesta di rimborso per i seguenti motivi: sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;

che, inoltre l'INPS con Racc. A.R. n.61346664817-5 del 02.12.2014 pervenuta al ricorrente in data 16.12.2014 aveva riformulato la stessa richiesta di rimborso;

che con provvedimento RC1 del 29.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196387607-1 in data 13.02.2014 lo stesso Istituto aveva comunicato che per il periodo dall'1.01.2006 al 31.12.2006 aveva pagato in più € 7.343,85 sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.151 con richiesta di rimborso per i seguenti motivi: sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;

che, inoltre, l'INPS con Racc. A.r. n. 61346664818-6 del 02.12.2014 pervenuta al ricorrente il 16.12.2014 e con Racc. A.r. n. 61346664819-7 del 02.12.2014 pervenuta al ricorrente in data 16.12.2014 aveva riformulato la stessa richiesta di rimborso;

che con provvedimento RC1 del 29.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196387608-2 in data 13.02.2014 lo stesso Istituto aveva comunicato che per il periodo dall'1.01.2007 al 31.12.2007 aveva pagato in più € 2.197,80 sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.151 con richiesta di rimborso per il seguente motivo: riliquidata ds/ agr. 2007 per cancellazione 102 g.te (resta iscritta per 55 giornate – 3vd2013);

che con provvedimento RC1 del 29.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196387609-3 in data 13.02.2014 lo stesso Istituto aveva comunicato che per il periodo dall'1.01.2009 al 31.12.2009 aveva pagato in più € 7.614,66 sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.151 con richiesta di rimborso per i seguenti motivi : sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;

che, inoltre, l'INPS con Racc. A.r. n. 61346664820-9 del 02.12.2014 pervenuta al ricorrente in data 16.12.2014 aveva riformulato la stessa richiesta di rimborso;

che con provvedimento RC1 del 29.01.2014 pervenuto al ricorrente con Racc. A.R. n.61196387610-5 in data 13.02.2014 lo stesso Istituto aveva comunicato che per il periodo dall'1.01.2010 al 31.12.2010 aveva pagato in più € 8.496,05 sulla prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.151 con richiesta di rimborso per i seguenti motivi : sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ed sono state

corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;

che, inoltre, l'INPS CON Racc. A.r. n. 61346664821-0 del 02.12.2014 pervenuta al ricorrente in data 16.12.2014 aveva riformulato la richiesta di rimborso;

che il ricorrente aveva proposto telematicamente all'INPS di Caserta n.6 rituali ricorsi amministrativi per l'annullamento dei predetti provvedimenti amministrativi, il primo recante ricevuta n.537440 del 02.05.2014 Ptot. INPS 2000.02/05/2014.0122570, il secondo recante ricevuta n. 542846 del 12.05.2014 – Prot. INPS n. 2000.12/05/2014.0129346, il terzo recante ricevuta n. 542796 del 12.05.2014 – Prot. INPS.2000.12/05/2014.0129228, il quarto recante ricevuta n.542821 del 12.05.2014 – Prot. INPS.2000.12/05/2014.0129229, il quinto recante ricevuta n. 537973 del 05.05.2014 – Prot. INPS.2000.05/05/2014.0123490 ed infine il sesto recante ricevuta n.541474 del 09.05.2014 – Prot. INPS.2000.09/05/2014.0127959, rimasti senza esito;

che il ricorrente per mantenere se stesso e la sua famiglia aveva sempre continuamente svolto attività prevalentemente agricola alle dipendenze di diverse ditte negli anni unitamente alla moglie, con l'osservanza della norma previdenziale per il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e la denuncia di reddito (CUD) ai fini fiscali;

che, in particolare, il ricorrente aveva svolto lavoro subordinato agricolo nei bienni dall'anno 2003 all'anno 2010 come indicato in premessa alle dipendenze delle Ditte di Merenda Giacomo e Lanna Antonio entrambe con sede in Francolise – Sant'Andrea del Pizzone- , per la coltivazione dei fondi agricoli detenuti dalle predette ditte nel Comune della loro sede e Comuni vicini. Tanto esposto, chiedeva al giudice adito di *“rigettare la complessiva richiesta di rimborso di € 30.764,89”* e *“condannare alle spese di lite l'INPS comprese quelle relative alla fase amministrativa e quelle generali con distrazione ed attribuzione all'Avv. Francesco di Monaco, antistatario”*.

L'INPS si costituiva nei vari giudizi eccependo la decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 e contestando la fondatezza delle domande, delle quali chiedeva il rigetto.

Disposta , all'udienza del 07.11.2017, la riunione tra i vari procedimenti inizialmente assegnati a giudici diversi, all'udienza del 30.10.2018 il difensore di parte ricorrente precisava che il ricorso introduttivo del procedimento iscritto al n. 7598/2015 conteneva un errore materiale, atteso che le comunicazioni INPS erano state comunicate in data 11.02.2014

e non in data 11.12.2014 come erroneamente indicato in ricorso.

Evidenziava, inoltre, che anche il ricorso introduttivo del procedimento iscritto al n. 6657/2015 conteneva un errore materiale al primo punto della premessa in fatto, atteso che il provvedimento INPS era pervenuto al ricorrente in data 14.01.2014 e non 14.1.2015.

All'odierna udienza, invitate le parti alla discussione, il giudice decideva la controversia con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui dà lettura.

Preliminarmente evidenzia il giudice che parte ricorrente ha depositato tra il 25.06.2015 e il 30.07.2015 quattro ricorsi (due depositati addirittura lo stesso giorno, 30.07.2015), introduttivi di autonomi procedimenti assegnati a magistrati diversi, senza nulla dedurre sulla necessità di agire separatamente, con una condotta che appare denotare un abuso del processo e che ha indubbiamente cagionato un ritardo nella definizione dei procedimenti riuniti in corso di causa.

Tanto premesso, rileva il giudice che l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/70, convertito in legge 83/70, formulata dall'Inps all'atto della sua costituzione è fondata e va accolta.

L'articolo 22 del d.l. n. 7 del 3 febbraio 1970, convertito nella l. n. 83 dell'11 marzo 1970, stabilisce che *“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”*.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria fissato dal citato articolo 22 in centoventi giorni dalla notifica o dalla data di conoscenza del provvedimento d'iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (Cass. 21.4.2001 n. 5942).

Sul piano sostanziale, detto termine, configurandosi come termine di decadenza, non è suscettibile di sanatoria ex art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Come ha affermato la Suprema Corte, *“è noto che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione di all'art. 22 cit. tuttora vigente*

(non essendo stata implicitamente abrogata, in particolare, dall'art. 148 disp. att. c.p.c.) ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). La decadenza, poi, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 2969 c.c., riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non configgente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza, del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi). In questo quadro normativo, il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso” (Cass. 8982/2008).

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria fissato dal citato articolo 22 in centoventi giorni dalla notifica o dalla data di conoscenza del provvedimento d'iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (Cass. 21.4.2001 n. 5942).

E' onere di parte ricorrente dimostrare di non essere incorso in alcuna decadenza e di aver proposto azione giudiziaria nei termini stabiliti dalla legge.

Come detto, l'istituto della decadenza, di cui nella specie si fa applicazione, è disciplinato dall'art. 22 del D.L. 7/70, convertito in legge 83/70.

Tale norma stabilisce che contro i provvedimenti definitivi di cancellazione dalle liste dei braccianti agricoli *“l'interessato può proporre azione giudiziaria ... nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”*.

L'art. 11 del D.Lvo 375/93, inoltre, stabilisce al primo comma che *“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamenti degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”*. Il secondo comma, inoltre, prevede che *“contro le decisioni della commissione l'interessato ... possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale ... che decide entro novanta giorni ...”*.

Nel caso di specie al ricorrente sono state recapitate da parte dell'INPS alcune comunicazioni di rigetto delle domande di disoccupazione agricola relative ad alcuni anni con l'espressa motivazione *“Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”*, o comunicazioni di richiesta restituzione somme indebitamente erogate, con l'espressa motivazione *“Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”*, avverso le quali il ricorrente ha depositato ricorsi amministrativi oltre il termine di giorni 30, come da sintesi che segue:

RG 5914/2015

missive INPS di rigetto domanda di disoccupazione agricola anno 2005 e anno 2008 comunicate in data 07.01.2014; ricorsi amministrativi del 27.03.2014

RG 6657/2015

missive INPS di richiesta restituzione somme indebitamente erogate per gli anni 2005 e 2008 comunicate in data 14.01.2014; ricorsi amministrativi del 14.04.2014

RG 7598/2015

missive INPS di rigetto domanda di disoccupazione agricola anni 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010 comunicate in data 11.02.2014; ricorsi amministrativi del 02.05.2014, 05.05.2014 e 09.05.2014

RG 7599/2015

missive INPS di richiesta restituzione somme indebitamente erogate per gli anni 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010 comunicate in data 13.02.2014; ricorsi amministrativi del 02.05.2014, 05.05.2014, 09.05.2014 e 12.05.2014

I ricorsi amministrativi risultano tutti tardivamente presentati oltre il termine di giorni 30, quando ormai, osserva il giudice, i provvedimenti di cancellazione erano divenuti definitivi, perché non tempestivamente impugnati entro il termine di gg.30.

Deve ritenersi, pertanto, che i ricorsi ex art. 442 c.p.c., depositati in data 25.06.2015, 13.07.2015 e 30.07.2015, siano stati presentati oltre il termine, ex art. 22, di 120 giorni dalla data in cui i provvedimenti di cancellazioni, resi noti all'interessato nelle date sopra indicate, erano divenuti definitivi per mancato tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale.

L'inammissibilità del ricorso renderebbe superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate da parte della ricorrente, con riferimento al riconoscimento delle giornate di lavoro, a suo dire, prestate in agricoltura.

Invero, l'accertamento del diritto all'iscrizione, tanto in via principale quanto in via incidentale, resta subordinata al tempestivo esercizio dell'azione nel termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. 7/1970, convertito in legge 83/1970, che configura a carico del lavoratore una vera e propria decadenza (*cfr. da ultimo Cass. 5942/2001*) con conseguente "inoppugnabilità" al decorso dello stesso dell'accertamento negativo compiuto dall'istituto.

In ogni caso, osserva il giudice che, a prescindere dalla inammissibilità, il ricorso è comunque non meritevole di accoglimento.

Invero, Velio Naim chiede di riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione agricola, tuttavia, il ricorrente su cui ricade l'onere di provare il possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e, dunque, lo svolgimento di effettiva attività lavorativa di bracciante agricolo alle dipendenze, nei periodi genericamente indicati in ricorso, di alcune aziende agricole, non ha compiutamente dedotto, né di conseguenza ha potuto provare, la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di Merenda Giacomo e Lanna Antonio, nei periodi, lo si ripete, solo genericamente indicati in ricorso.

Invero, quanto ai periodi lavorativi il ricorrente ha indicato semplicemente gli anni, senza indicare in quali mesi o giorni di ciascun anno egli abbia prestato la sua attività lavorativa.

Nulla ha dedotto in ordine agli orari di lavoro osservati, alla retribuzione percepita, alla sottoposizione al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

Giova ricordare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c..

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell’art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l’iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l’istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell’iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”. Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l’attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l’accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr.

per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).

A tal proposito, va ribadita, per quanto concerne il caso in questione, la carenza deduttiva sopra evidenziata che non ha consentito di accedere alla prova testimoniale su specifiche circostanze mai puntualmente dedotte in ricorso.

Parte ricorrente, dunque, non ha assolto al proprio onere di offrire la prova della sussistenza degli indici della subordinazione.

In proposito, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).

In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548). Negli stessi sensi, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. lav, 05/04/2006 n. 7966) e d'altra parte non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece

determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà (Sez. L, Sentenza n. 20669 del 25/10/2004; Cass. 27.11.1986, n. 7015).

Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.

Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari i seguenti:

- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione.

Da ultimo, va ribadito che il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.

Nella specie, pertanto, non essendo stata compiutamente dedotta, né fornita alcuna prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, le domande avanzate dal ricorrente non possono essere accolte.

Va, poi, osservato che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta

corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (cfr. Cass. n. 2032/2006).

Si tratta del resto dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa; quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.

Né la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (cfr., per tutte, Cass. S.U. 25 settembre 1991, n. 10033).

Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20/1/2011, n. 1228 (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 18046 del 4/8/2010), *“in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”*.

Pertanto, l'onere di provare l'insussistenza dell'indebito, ossia la sussistenza del diritto a percepire integralmente quanto corrispostogli in precedenza grava sull'accipiens.

Nel caso in questione l'accipiens non ha adempiuto a tale onere; invero, parte ricorrente, come sopra argomentato, non ha documentato l'iscrizione negli elenchi dei braccianti e a fronte della dedotta cancellazione dal predetto elenco da parte dell'INPS non ha dato adeguata prova della sussistenza dei rapporti lavorativi solo genericamente indicati in

ricorso.

Le considerazioni svolte fondano il rigetto delle domande.

In considerazione della complessità delle questioni trattate, delle ragioni della decisione e dell'esito del giudizio, sussistono, tuttavia, gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro dott.ssa Milena Cortigiano, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Santa Maria Capua Vetere, 07/05/2019

Il Giudice
dott.ssa Milena Cortigiano